



Roma, 17/02/2011

- Ai Dirigenti delle Sedi Provinciali e Territoriali e, per il loro tramite:
- alle amministrazioni ed agli enti con personale iscritto alla gestione ex Enpas
 - alle amministrazioni ed agli enti con personale iscritto alla gestione ex Inadel

Agli Enti di Patronato

Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali

Ai Dirigenti Regionali

e, p.c., Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 5

OGGETTO: Art.12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122 – Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto. Adempimenti contributivi.

La presente nota operativa viene emanata in riscontro a diffuse richieste di chiarimenti formulati dalle Sedi provinciali e dalle Amministrazioni iscritte in merito agli

adempimenti contributivi derivanti dall'applicazione della normativa richiamata in oggetto.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, nell'introdurre, all'articolo 12, innovazioni in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto per i dipendenti pubblici, ha previsto al comma 10 dello stesso articolo nuove modalità di calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Più dettagliatamente la nuova norma ha disposto che a partire dalle anzianità maturate dalla predetta data il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, che non sia già sottoposto al regime TFR, si effettua secondo le regole di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Tale la normativa, la circolare n.17 del 8 ottobre 2010 di questo Istituto ha già contemplato direttive in merito alla predetta novella legislativa, precisando che le nuove regole attinenti al computo delle prestazioni in esame non mutano la natura delle stesse. Pertanto, non solo le voci retributive utili restano invariate ai fini del calcolo della prestazione, ma anche le aliquote di finanziamento alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL rimangono confermate secondo la già vigente ripartizione in quote a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro.

Atteso quanto sopra, per i lavoratori in regime di IBU (indennità di buonuscita – ex ENPAS) il contributo obbligatorio, pari al 9,60 % della retribuzione contributiva utile (ovvero la retribuzione utile calcolata su base ridotta all'80 %), è così ripartito: 7,10 % a carico dell'amministrazione di appartenenza e 2,50 % a carico del dipendente.

Per i lavoratori in regime di IPS (Indennità premio di servizio – ex INADEL) il contributo di finanziamento, corrispondente al 6,10 % della retribuzione contributiva utile, (ovvero la retribuzione utile calcolata su base ridotta all'80 %), è così ripartito: 3,60 % a carico dell'ente e 2,50 % a carico del dipendente.

Come indicato nel punto 1 della nota operativa della Direzione Centrale Previdenza n. 6 del 2 febbraio 2011: a partire dal 1° gennaio 2011 i periodi svolti nel primo mese di assunzione (per il personale non contrattualizzato) e/o nell'ultimo mese di servizio sono utili ai fini della misura solo se pari o superiori a 15 giorni; in tali casi l'accantonamento del 6,91 per cento sarà calcolato sulla retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l'intero mese.

Si precisa che in caso di periodi di servizio inferiori al mese (quelli relativi al mese di assunzione e/o cessazione) il contributo è comunque dovuto sulla retribuzione utile effettivamente erogata.

A seguito dell'entrata in vigore del citato comma 10 dell'articolo 12 anche le modalità di compilazione della Denuncia Mensile Analitica (DMA) restano immutate. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche – individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196 – permane, quindi, l'obbligo a carico dei sostituti d'imposta di valorizzare come TFS i campi relativi al regime fine servizio, all'imponibile ed al contributo.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Diego De Felice)

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.